

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi,	Membro supplente designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore)
Prof. Avv. Gustavo Olivieri	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore

nella seduta del 12.02.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO E DIRITTO

1. In data 22 ottobre 2009, l'odierno Ricorrente presentava alla propria banca un reclamo avente ad oggetto l'addebito in conto corrente dell'importo di 1238,15 euro quale "corrispettivo sull'accordato" su un conto "partitativo anticipi salvo buon fine", importo del quale il cliente chiedeva la restituzione evidenziando che: l'addebito era riconducibile a una voce di spesa che in pratica va a sostituire la commissione di massimo scoperto, "abolita dal Decreto legge Anticrisi" e che il conto di riferimento non è stato movimentato sin dal gennaio 2009 a seguito della decisione della stessa banca di revoca dell'affidamento in conto corrente.

Con comunicazione mail di pari data, l'Intermediario rispondeva al cliente di non poter restituire l'importo richiesto e ciò in quanto la modifica contrattuale con la quale era stata introdotta la commissione sull'accordato era stata regolarmente comunicata al cliente e da questi non contestata.

2. Con Ricorso depositato in data 29 novembre 2009, l'istante ricorreva all'Arbitro Bancario Finanziario e, nel rinviare al reclamo per la descrizione delle circostanze di fatto, evidenziava in diritto che:

- la commissione sull'accordato integra una delle ipotesi di nullità sancita "dall'art. 2 del D.L. 185/2008 convertito in L 2/2009 costituendo essa, in definitiva una riedizione



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- della commissione di massimo scoperto che può essere applicata solo al cliente che ha un fido e il suo scoperto dura più di 30 giorni ”;
- a titolo di commissione sull'accordato era stata addebitata una somma superiore a quella che veniva solitamente addebitata in virtù di applicazione della commissione di massimo scoperto;
  - “l'addebito non specifica come e su quali fidi e scoperti è calcolato”.

concludendo con la richiesta di restituzione della somma di 1238,15 euro.

Si costituiva l'intermediario evidenziando che:

- da verifiche effettuate al proprio interno era emerso che l'addebito della somma contestata dal cliente era imputabile alla ritardata segnalazione nelle procedure della revoca della concessione di 241.332,64 euro per anticipo di presentazione di effetti “Salvo Buon Fine” e dunque frutto di un proprio errore;
- aveva autorizzato la filiale di riferimento a rimborsare in toto al cliente la somma richiesta;

concludendo per l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

3. In data 26 gennaio 2010, il Ricorrente comunicava “di aver ricevuto totale soddisfazione con riaccredito dell'importo intero” sul proprio conto corrente e chiedeva la chiusura del contenzioso.

4. Il Collegio ritiene che - essendo ormai venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio - debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, costituisce un'ipotesi di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, che va tuttavia distinta da quella che trova il suo presupposto nella rinuncia agli atti del giudizio, la quale non estingue l'azione, assumendo rilievo solo sul piano processuale, e prescinde dal sopravvenire, nel corso del giudizio, di eventuali fatti nuovi idonei a svuotare di contenuto la controversia (Cass., S.U. 26 settembre 2000, n. 1048; Cass. 3 marzo 2006, n. 4714; 7 maggio 2009, n. 10553).

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE